



Ris. mun. n° 3192 del 21.10.2019
In esame alla Commissione delle petizioni
23.10.2019

Messaggio municipale N° 24/2019

Approvazione del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Castel San Pietro

Al Lodevole Consiglio comunale di Castel San Pietro,
Signori e Signore Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, il Municipio sottopone per approvazione al Legislativo il nuovo Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Castel San Pietro.

Premessa

Finora non si è avuta la necessità di implementare un sistema di videosorveglianza. Solo in alcuni casi sporadici si è proceduto a videosorvegliare il suolo pubblico, soprattutto per abusi in materia ambientale (rifiuti).

Questo uso poco intenso della videosorveglianza non ci esula dal codificare un'adeguata normativa che, a tutela dei diritti fondamentali dei nostri cittadini, definisce i principi cardini per l'utilizzo di questo strumento.

Nelle realtà vicine alla nostra la videosorveglianza nel corso degli anni si è rivelata un mezzo efficace e capace di rispondere alle aspettative del Comune. La videosorveglianza, oltre a svolgere una funzione di prevenzione si è rivelata molto utile, per le Autorità penali e la Polizia Comunale, per individuare gli autori di atti illeciti di lieve o grave entità (danneggiamenti alle strutture pubbliche, furti, ecc.), adempiendo dunque egregiamente anche una funzione repressiva.

Per il momento il Municipio non intende dotarsi di una rete di sorveglianza generalizzata a tutto il territorio abitato, lo strumento potrà essere applicato con efficacia puntualmente a situazioni contingenti che lo necessitassero.

La materia va quindi disciplinata tramite un regolamento formale, demandando al Municipio le regole dell'applicazione tramite Ordinanza.

Il Regolamento

Il campo di applicazione del Regolamento che vi proponiamo è definito e delimitato attraverso l'area geografica, l'organo responsabile e lo strumento di videosorveglianza.

La regolamentazione proposta rispetta le normative in materia di privacy e più generalmente dei diritti fondamentali nei nostri cittadini. A tal scopo ci si è basati su un modello cantonale che tiene conto delle più recenti disposizioni in materia di protezione dei dati e della trasparenza.

La bozza di Regolamento e Ordinanza è stata sottoposta con esito favorevole al Servizio giuridico della Polizia comunale di Mendrisio, nostro corpo di riferimento, che si occupa del tema per conto della Città a noi confinante.

È stata espressamente specificata la possibilità per il Comune di utilizzare anche videocamere mobili, come previsto in altre realtà ticinesi. Questa metodologia è quella che al momento si adatta meglio ai nostri bisogni.

Nulla vieterà al Comune di proporre in futuro il posizionamento di telecamere fisse.

La videosorveglianza potrà essere utilizzata nel rispetto del principio di proporzionalità, di finalità e della buona fede, permetterà ai servizi comunali che operano per conto del Comune di rispondere ad alcuni fenomeni delinquenziali e/o in particolari situazioni presenti sul nostro territorio.

Per Ordinanza il Municipio definirà i luoghi sensibili che potranno essere oggetto di videosorveglianza.

Portiamo ad esempio il ripetuto deposito abusivo di rifiuti, il vandalismo alle strutture pubbliche, anche a quelle in fase di cantiere, le vie e le piazze di pubblico transito e altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Oltremodo un'adeguata segnalazione mediante appositi cartelli dovrà essere prevista, sia per le telecamere mobili che per quelle fisse.

Durata di conservazione delle registrazioni e delle registrazioni estrapolate

È codificata la possibilità di registrare le immagini e di conservarle per un periodo massimo di 10 giorni. Questo lasso di tempo permette, per esperienza maturata altrove, ad esempio alle Autorità Penali, di venire a conoscenza di un reato e di poter visionare le immagini dal sistema, anche nel caso in cui la parte lesa non effettua una denuncia immediatamente.

Il Municipio è convinto che il tempo di conservazione proposto permetta di salvaguardare l'interesse pubblico, ma che al contempo sia rispettoso dei diritti fondamentali dei nostri cittadini.

Secondo una giurisprudenza importante del Tribunale Federale, riguardante la videosorveglianza nel centro di San Gallo, ha ritenuto lecita la conservazione delle registrazioni fino a 100 giorni. Questo limite, comunque massimo, è stato ripreso in diverse normative federali. Un termine di conservazione massimo di 5-7 giorni per constatare l'esistenza di un danno all'infrastruttura pubblica o di un illecito è normalmente sufficiente.

Il termine proposto è stato ritenuto da parte anche dall'Autorità cantonale in materia di protezione dei dati adeguato e rispettoso dei principi fondamentali.

È pure regolamentata l'eccezione che permette di estendere la conservazione di determinate immagini oltre il termine di 10 giorni.

Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza e disciplina per Ordinanza chi è incaricato di eseguirla, le modalità e le condizioni, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

Le bozze di Ordinanza sono a disposizione della Commissione delle petizioni.

Il Municipio e gli uffici amministrativi rimangono a disposizione per eventuali informazioni.

Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:

- è approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Castel San Pietro, come al testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.

IL MUNICIPIO


Allegato: Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Castel San Pietro

Versione approvata dal Municipio il 21.10.2019

Versione approvata dal Consiglio Comunale il xx.xx.2019

Versione approvata dalla SEL (xx-RE-xxxxx) il xx.xx.2019

**COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO**



**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DI
CASTEL SAN PIETRO**

Anno 2020

**Indice degli articoli del Regolamento comunale
concernente la videosorveglianza
sul territorio giurisdizionale di Castel San Pietro
anno 2020**

Art. 1	Campo di applicazione
Art. 2	Scopo della videosorveglianza
Art. 3	Principi
Art. 4	Trasmissione di dati a terzi
Art. 5	Durata di conservazione, anonimizzazione e distribuzione delle immagini
Art. 6	Organo responsabile
Art. 7	Approvazione e entrata in vigore

**Regolamento comunale concernente la videosorveglianza
sul territorio giurisdizionale di Castel San Pietro
- anno 2020 -**

Il Consiglio comunale di Castel San Pietro

visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino,
gli artt. 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e
l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

risolve:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Castel San Pietro eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
2. Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).
3. La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Art. 2

**Scopo della
videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene, per mezzo di telecamere fisse e mobili, a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

Art. 3

Principi

1. Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.
2. La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.
3. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.
4. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 4

Trasmissione di dati a terzi

1. Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 5

**Durata di conservazione,
anonimizzazione e
distribuzione delle
immagini**

1. Le videoregistrazioni possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 240 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla conclusione della relativa procedura.

Art. 6
Organo responsabile

1. Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
2. Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.
3. Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 7
Approvazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.
2. Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

Approvato dal Municipio di Castel San Pietro con Ris.mun.° 3192 del 21.10.2019

Adottato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro il xx.x.2019

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. xx-RE-xxxx del xx.xx.20xx